

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4277

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Disposizioni per la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative

Presentata il 6 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di favorire la costituzione di *start-up* innovative in rapporto con le università del Paese, creando un importante collegamento tra pubblico e privato per sviluppare piccole imprese innovative nel settore della tecnologia avanzata, che può diventare uno dei settori trainanti della nostra economia. Lo stato della ricerca e dell'innovazione in Italia, pur registrando qualche significativo miglioramento, appare ancora carente sotto il profilo degli investimenti. Il nostro Paese, infatti, è notevolmente al di sotto della media europea per quanto concerne la spesa totale per tale tipo di attività. Il Mezzogiorno, tra l'altro, è ancora in ritardo rispetto alle regioni del centro nord. I nostri ricercatori, che sono apprezzati in tutto il mondo, molte volte vanno a svolgere la loro attività all'estero confermando la loro preparazione.

Questa proposta di legge istituisce un Fondo presso il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca che permette il finanziamento di *start up* innovative formate sia da giovani laureati che da ricercatori o professori universitari che vogliono impegnarsi e intraprendere la loro attività in settori economici di alta tecnologia. Il Ministero, pertanto, fornisce ai giovani il supporto economico e tecnico per realizzare gli obiettivi. È necessario, infatti, che anche nel nostro Paese sia previsto un collegamento tra università (settore ricerca) e i giovani laureati che vogliono intraprendere una libera attività privata apportando le loro conoscenze e le loro attitudini in piccole aziende all'avanguardia in settori come quelli delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La ricerca e lo sviluppo, quindi, devono essere aiutati nel modo migliore perché il nostro Paese possa tornare a competere a livello europeo e mondiale. All'articolo 2 della presente proposta di legge è inoltre istituita, sempre presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia

nazionale che promuove, attraverso consulenze tecniche (opportunità offerte dal mercato, eventuali agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente, opportunità del credito) la costituzione di *start-up* innovative. All'articolo 3 è previsto che sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che il Ministero dello sviluppo economico definiscano programmi di informazione e di orientamento per i giovani che vogliono costituire *start-up* innovative. L'articolo 4 prevede agevolazioni fiscali per i primi due anni di attività delle *start up*. La formazione dei giovani è, ai sensi dell'articolo 5, curata dalle regioni e dalle scuole che, proprio in funzione dello sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro, possono indirizzare i giovani a effettuare *stage* presso le *start-up*.

La crisi economica internazionale che ha colpito gravemente il nostro Paese non è ancora terminata, pur intravedendosi segnali di ripresa.

Dal 2008 ad oggi abbiamo perso il 9 per cento di prodotto interno lordo e molte imprese sono fallite, con forti e negative ricadute occupazionali sul tessuto economico produttivo del nostro Paese. Pertanto è necessario « un cambio di rotta » e investire di più in ricerca e innovazione per

essere all'avanguardia e superare il fenomeno della globalizzazione che ha avuto conseguenze negative nel nostro Paese.

Questa proposta di legge, pertanto, vuole offrire un contributo importante per i « nostri cervelli » che molte volte, come detto, emigrano all'estero per le maggiori opportunità economiche e di prestigio che i Paesi europei e mondiali offrono ai ricercatori.

Occorre, pertanto, favorire la ricerca e lo sviluppo e i ricercatori delle nostre università che possiedono, come rilevato, quelle conoscenze tecniche e scientifiche che possono permettere loro di costituire, insieme ad altri laureati o giovani, piccole imprese in settori che in futuro potranno far crescere il PIL del nostro Paese. Questa proposta di legge vuole quindi offrire un contributo al dibattito sulla ricerca nel nostro Paese che difetta non per la qualità del « materiale umano », ma per la quantità delle risorse che le vengono assegnate. Pertanto attraverso le risorse di cui all'articolo 1 (20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019) e attraverso le opere di consulenza tecnica offerte dalle università e dalla cabina di regia si potranno sviluppare quelle nuove « idee » di impresa che tanto hanno funzionato nei Paesi esteri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo di *start up* innovative ai sensi del presente articolo.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse alle università individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le università che ricevono le risorse del Fondo di cui al comma 1 concedono contributi per la costituzione e lo sviluppo di *start up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fino a un massimo di 10.000 euro per singola *start up* ai soggetti di cui al comma 4.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi a docenti, ricercatori universitari e giovani laureati della stessa università o di altre università.

5. Le università di cui al comma 2 possono inoltre fornire assistenza tecnica ai soggetti di cui al comma 4 per quanto riguarda, tra l'altro, la realizzazione del progetto di impresa e lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto il regolamento con cui sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 2.

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita una

cabina di regia nazionale per la promozione di *start up* innovative attraverso programmi specifici per favorire la costituzione delle medesime. A tale fine la cabina di regia promuove un'azione di monitoraggio e di verifica delle *start-up* innovative che operano nel territorio nazionale.

2. La cabina di regia nazionale fornisce ai soggetti interessati tutte le informazioni pertinenti all'attività delle *start-up* innovative, con particolare riguardo al loro avvio, alle opportunità offerte dal mercato, alle eventuali agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente e alle opportunità del credito.

3. Alla cabina di regia nazionale partecipano un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e rappresentanti delle università di cui all'articolo 1.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata la cabina di regia nazionale.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le università di cui all'articolo 1, definisce programmi di informazione e di orientamento in relazione alla costituzione di *start up* innovative.

ART. 4.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le *start up* innovative costituite ai sensi della presente legge sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo per i primi due esercizi successivi a quello dell'anno d'inizio della loro attività.

ART. 5.

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi for-

mativi destinati ai soggetti che, ai sensi della presente legge, costituiscono una *start up* innovativa.

2. Le attività di formazione di cui al comma 1 possono riguardare anche lo svolgimento di *stage* presso le *start up* innovative, organizzati dalle scuole in attuazione dei programmi di alternanza tra scuola e lavoro, d'intesa con le regioni.



17PDL0061030